



REGOLAMENTO ATTUATIVO del CLUB PARALIMPICO

Approvato dalla Giunta Nazionale nella riunione del 27 aprile 2023 e s.m.i.

1

REGOLAMENTO ATTUATIVO del CLUB PARALIMPICO

Premessa

Il presente Regolamento individua i criteri e le modalità per l'inserimento e la permanenza degli Atleti nel CLUB PARALIMPICO (di seguito CLUB), corrispondente al gruppo *top level* del movimento paralimpico nazionale. In quanto tali, gli Atleti appartenenti al CLUB sono destinatari di specifici programmi di sostegno alla loro preparazione tecnico-agonistica finalizzata ai Giochi Paralimpici.

Il presente Regolamento si applica pertanto agli Atleti che praticano le discipline e le specialità per le categorie inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici estivi e invernali, secondo le determinazioni assunte in merito dall'International Paralympic Committee e indicate nel documento "*IPC Qualification Regulations*".

Vengono considerati Atleti anche i cosiddetti "*Athlete's competition partners*" così come definito dall'International Paralympic Committee e cioè, i Piloti dei tandem, le Guide di sci alpino e di sci nordico, le Guide di atletica leggera, i Timonieri degli equipaggi di canottaggio, ecc.

Durata

Il Club Paralimpico ha la durata di un quadriennio: è istituito il mese successivo lo svolgimento dei Giochi Paralimpici e termina l'ultimo giorno del mese precedente a quello di inizio del "periodo paralimpico" della successiva edizione dei Giochi Paralimpici.

Eventi qualificanti

Nel periodo di durata del CLUB, gli eventi utili/qualificanti ai fini dell'ingresso, permanenza, passaggi di Categoria e cancellazione dal CLUB stesso, sono i Giochi Paralimpici ed i Campionati Mondiali indetti dalla rispettiva Federazione Internazionale, come di seguito dettagliatamente specificato.

Qualora i Campionati Mondiali e/o i Campionati Europei, indetti dalla rispettiva Federazione Internazionale, dovessero svolgersi nel medesimo anno solare dei Giochi Paralimpici, non saranno considerati quale evento utile/qualificante.

Ai soli fini della permanenza e cancellazione dell'Atleta dal CLUB, sono considerati anche i Campionati Europei, come di seguito dettagliatamente specificato. Tuttavia, qualora i Campionati Europei e Mondiali, indetti dalla rispettiva Federazione Internazionale, dovessero svolgersi nel medesimo anno solare, saranno presi in considerazione, sempre ai soli fini della permanenza e cancellazione dell'Atleta dal CLUB, esclusivamente i Campionati Mondiali.

Art. 1 - Criteri di accesso degli Atleti al CLUB Paralimpico

Entrano a far parte del CLUB PARALIMPICO gli Atleti di cittadinanza italiana che, in occasione dell'ultima edizione dei Giochi Paralimpici (GP), ovvero dei Campionati Mondiali (CM) organizzati dalla competente Federazione Internazionale (IF), abbiano ottenuto i seguenti risultati:

1. gli Atleti vincitori di medaglia negli sport individuali, nelle gare a squadra degli sport individuali o negli sport di squadra, purché le discipline e le gare per le rispettive categorie siano inserite

nel programma ufficiale della successiva edizione dei Giochi Paralimpici (GP) di cui all'*IPC Qualification Regulations*;

2. gli Atleti classificatisi al 4° posto negli sport individuali o nelle gare a squadra degli sport individuali (es. gara fioretto a squadre, gara team relay, ecc.) e le cui gare siano inserite nel programma ufficiale dei successivi Giochi Paralimpici (GP) di cui all'*IPC Qualification Regulations*;

3. con riferimento ai criteri di accesso di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, si specifica quanto segue:

a) l'accesso al CLUB degli Atleti che in occasione dei Campionati Mondiali indetti dalla rispettiva Federazione Internazionale (IF) abbiano ottenuto un risultato dal 1° al 4° posto in eventi medaglia che saranno oggetto di accorpamento nella successiva edizione dei Giochi Paralimpici, sarà consentito purché il numero degli Atleti che abbiano partecipato al Campionato Mondiale, nel quale è stato ottenuto il risultato valido ai fini dell'accesso al CLUB, siano in misura non inferiore a 6. Tale numero viene ridotto a 4 negli eventi medaglia riservati alle disabilità severe (come indicato nell'appendice n. 1 al presente Regolamento);

b) qualora i criteri di qualificazione alla successiva edizione dei Giochi Paralimpici stabiliti dall'IPC (*International Paralympic Committee*) prevedano che la partecipazione alle gare a squadre degli sport individuali (quali, ad esempio, gli eventi "team mixed" del tiro con l'arco) sia subordinata alla qualificazione, a titolo individuale, degli Atleti che compongono la squadra, il risultato utile ottenuto in occasione dei Campionati Mondiali nelle gare a squadre degli sport individuali, consentirà l'accesso al Club Paralimpico degli Atleti componenti la squadra nella Categoria ELITE. In tale caso, qualora l'Atleta, componente della squadra, ottenga un risultato dal 1° al 3° posto in una gara individuale, l'accesso al CLUB avverrà nella Categoria corrispondente al risultato conseguito;

4. gli Atleti praticanti sport di squadra, classificatisi entro il 5° posto, purché la rispettiva disciplina sia inserita nel programma ufficiale della successiva edizione dei Giochi Paralimpici (GP) di cui all'*IPC Qualification Regulations*;

5. gli Atleti praticanti sport di squadra, vincitori di medaglia d'oro ai Campionati Europei (CE) organizzati dalla rispettiva Federazione Internazionale (IF), purché la rispettiva disciplina sia inserita nel programma ufficiale della successiva edizione dei Giochi Paralimpici (GP) di cui all'*IPC Qualification Regulations*;

6. con riferimento ai criteri di cui ai punti 1, 4, 5 e 11 solo ed esclusivamente nel caso degli sport di squadra, accedono al CLUB gli Atleti regolarmente convocati che hanno ottenuto il risultato utile. Qualora il numero degli Atleti convocati agli eventi sopra indicati, sia superiore rispetto al numero massimo di Atleti che può essere iscritto ai Giochi Paralimpici (in base ai "*IPC Qualification Regulations*"), la Federazione di appartenenza dovrà indicare i nominativi degli Atleti che entrano a far parte del Club Paralimpico nel numero limite previsto;

7. gli Atleti praticanti le discipline del nuoto e dell'atletica leggera che, nell'anno di svolgimento dei Campionati Europei (escluso l'anno di svolgimento dei Giochi Paralimpici), abbiano ottenuto una prestazione cronometrica entro il 4° posto del ranking mondiale della corrispondente International Federation (IF), purché le gare per le rispettive categorie siano inserite nel programma ufficiale della successiva edizione dei Giochi Paralimpici (GP).

Il ranking mondiale prenderà a riferimento i tempi conseguiti dagli Atleti a partire dai Campionati Mondiali dell'anno precedente e fino al 31 dicembre dell'anno in cui l'Atleta ha ottenuto la prestazione;

8. gli Atleti praticanti la disciplina del para-dressage che, nell'anno di svolgimento dei Campionati Europei FEI, si siano classificati entro i primi 4 posti del ranking mondiale assoluto (comprensivo di tutti i gradi). A tal fine sarà preso in considerazione il ranking mondiale assoluto FEI alla data del 30 settembre dell'anno di svolgimento dei Campionati Europei;
9. gli Atleti praticanti la disciplina del tennis in carrozzina classificatisi entro il 4° posto (semifinalisti) ad uno dei tornei della categoria Super Series, ovvero vincitori di medaglia alla Coppa del Mondo, purché le rispettive gare siano inserite nel programma ufficiale della successiva edizione dei Giochi Paralimpici (GP);
10. gli Atleti che abbiano ottenuto la qualificazione nominativa e/o della Squadra (solo per gli sport di squadra) alla successiva edizione dei Giochi Paralimpici, escluse le qualificazioni nominative ottenute dalle Commissioni Bipartitiche;
11. l'accesso al Club Paralimpico è comunque sempre subordinato alla sottoscrizione da parte dell'Atleta, dell'Accordo CIP - Atleta di Club Paralimpico (Allegato al presente Regolamento).

Art. 2. - Categorie del CLUB

1. Pur riconoscendo lo *status* di Atleta del CLUB PARALIMPICO a tutti gli Atleti che rispondono ai requisiti indicati al precedente art. 1, le diverse Categorie (ORO/ARGENTO/PODIO/ELITE) si distinguono in relazione al risultato conseguito, così come indicato nella Tabella A.
2. Gli Atleti accedono al CLUB nella Categoria corrispondente al risultato che ne ha determinato l'ingresso.
3. I passaggi all'interno delle Categorie avvengono in base a quanto indicato al successivo art. 3 comma 2.

Tabella A

Art./comma	RISULTATO	CATEGORIA
Art. 1, c.1	MEDAGLIA D'ORO GP/CM	ORO
Art. 1, c.1	MEDAGLIA D'ARGENTO GP/CM	ARGENTO
Art. 1, c.1	MEDAGLIA DI BRONZO GP/CM	PODIO
Art. 1, c.2	4° CLASSIFICATO	ELITE
Art. 1, c.4	5° CLASSIFICATO SPORT DI SQUADRA GP/CM	ELITE
Art. 1, c.5	MEDAGLIA D'ORO CE SPORT DI SQUADRA	ELITE
Art. 1, c.7	ATLETI DI NUOTO E ATLETICA CHE OTTENGONO UNA PRESTAZIONE CRONOMETRICA ENTRO IL 4° TEMPO DEL RANKING MONDIALE	ELITE
Art. 1, c.8	ATLETI DI PARADRESSAGE CLASSIFICATI ENTRO IL 4° POSTO DEL RANKING MONDIALE ASSOLUTO	ELITE
Art. 1, c.9	SEMIFINALISTI TORNEI SS O MEDAGLIATI ALLA COPPA DEL MONDO DI TENNIS IN CARROZZINA	ELITE
Art. 1, c.10	GLI ATLETI CHE OTTENGONO LA QUALIFICAZIONE NOMINATIVA NEGLI SPORT INDIVIDUALI O LA QUALIFICAZIONE DELLA SQUADRA ALLA SUCCESSIVA EDIZIONE DEI GIOCHI PARALIMPICI	ELITE

Art. 3 - Criteri di permanenza e passaggi di Categoria nel CLUB

1. Criteri di permanenza

Negli anni successivi a quello di ingresso, la permanenza degli Atleti nel CLUB è soggetta alla partecipazione all'evento internazionale (Campionati Europei o Campionati Mondiali) indetto per quell'anno dalla rispettiva Federazione Internazionale (IF) ed alla conferma dei risultati in relazione alla Categoria di appartenenza.

a) Criteri di permanenza nelle Categorie ORO, ARGENTO e PODIO

La permanenza degli Atleti nel CLUB, in una delle Categorie ORO, ARGENTO e PODIO è subordinata alla conquista di una medaglia ad uno degli eventi di cui al precedente punto 1. Nel caso in cui gli Atleti si classifichino al 4° posto, viene agli stessi garantita la permanenza nel CLUB, retrocedendo però, alla Categoria immediatamente inferiore a quella di appartenenza (es. da ORO ad ARGENTO).

b) Criteri di permanenza nella Categoria ELITE

La permanenza nel CLUB degli Atleti appartenenti alla Categoria ELITE è subordinata alla conferma del 4° posto (5° per gli sport di squadra) ad uno degli eventi di cui al precedente punto 1.

Nel caso in cui il conseguimento del 4° posto avvenisse in occasione dei Campionati Europei la permanenza nel CLUB è garantita per una sola volta nell'arco del quadriennio paralimpico.

2. Passaggi di Categoria

Indipendentemente dalla Categoria di appartenenza, qualora l'Atleta/Squadra ottenga nel corso del quadriennio paralimpico, in occasione di un Campionato Mondiale, un risultato migliorativo rispetto a quello che ne ha determinato l'ingresso al CLUB, l'Atleta/Squadra viene promosso nella Categoria corrispondente al risultato conseguito, ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 4 – Decorrenza degli effetti dell'inserimento, della cancellazione e della sospensione

1. Gli effetti dell'inserimento nel CLUB, nonché quelli derivanti dal passaggio di Categoria all'interno del CLUB stesso, iniziano a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di svolgimento dell'evento in cui è stato conseguito il risultato utile.

2. Gli effetti della cancellazione/sospensione dal CLUB decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la causa della cancellazione/sospensione stessa.

3. Gli effetti della sospensione vengono meno dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui la sospensione stessa viene interrotta.

4. Nel caso di sospensione previsto dall'art. 5.2, lettera a), qualora venga esclusa la responsabilità dell'Atleta, quest'ultimo verrà reinserito nel CLUB con effetto immediato. In tal caso la sospensione deve considerarsi nulla e all'Atleta verranno riconosciuti retroattivamente gli eventuali benefici maturati durante il periodo di sospensione.

5. Nel caso di sospensione prevista dall'art. 5.2, lettera a), qualora invece, venisse accertata la responsabilità dell'Atleta e comminata una squalifica per un periodo fino ad un massimo di 12 mesi, l'Atleta al termine della squalifica viene reinserito nel CLUB nella Categoria "ELITE" (qualunque fosse la sua Categoria al momento della sospensione).

Art. 5 – Cancellazione e sospensione degli Atleti dal CLUB

5.1 Cancellazione

1. Gli Atleti che non confermano i risultati ai sensi dell'articolo 3 vengono cancellati dal CLUB, fatta eccezione per gli Atleti vincitori di medaglia d'oro in occasione dei Giochi Paralimpici, ai quali viene garantita la permanenza nel CLUB nei 12 mesi successivi allo svolgimento dei Giochi (cd. anno -3), purché in tale periodo siano convocati e partecipino all'evento internazionale (Campionati Europei o Mondiali) indetto dalla rispettiva Federazione Internazionale (IF).

2. La cancellazione degli Atleti dal CLUB interviene, inoltre, nei seguenti casi:

- a) mancata convocazione all'evento internazionale (Campionati Europei o Mondiali) indetto dalla rispettiva Federazione Internazionale (IF) negli anni successivi all'evento che ne ha determinato l'ingresso. Qualora i Campionati Europei e Mondiali dovessero svolgersi nel medesimo anno solare, la cancellazione interviene esclusivamente per mancata convocazione ai Campionati Mondiali. In questo caso, la cancellazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di disputa dell'evento in questione. Nel caso in cui la mancata convocazione sia attribuibile a problemi di ordine sanitario, sarà facoltà della Giunta Nazionale derogare al criterio di cui sopra, qualora la Federazione di appartenenza dell'Atleta non convocato, presenti formalmente al CIP istanza di deroga per motivi di salute, corredando quest'ultima di adeguata certificazione medica. L'istanza di deroga per motivi di salute deve essere presentata dalla Federazione di appartenenza entro 10 giorni dal termine dell'evento internazionale al quale l'Atleta avrebbe dovuto partecipare;
- b) per violazione delle Norme Sportive Antidoping che determinano una squalifica per un periodo superiore a 12 mesi; in tal caso, la cancellazione dell'Atleta dal CLUB decorre dalla data del provvedimento con cui viene comminata la squalifica stessa e i suoi effetti decorrono dal 1° giorno del mese successivo alla data del provvedimento di squalifica;
- c) per sanzioni disciplinari comminate dai competenti Organi di Giustizia che comportino la squalifica per un periodo superiore a 12 mesi; la cancellazione dell'Atleta dal CLUB decorre dalla data del provvedimento con cui viene comminata la squalifica stessa e i suoi effetti decorrono dal 1° giorno del mese successivo alla data del provvedimento di squalifica;
- d) per volontà espressa dell'Atleta di rinunciare all'attività agonistica o all'attività della Nazionale, ad eccezione di quanto previsto all'art. 5.2, comma 3, lettera d); in tal caso, la cancellazione dell'Atleta dal CLUB ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello della data in cui l'Atleta ha manifestato espressamente alla Federazione di appartenenza e al CIP la propria volontà di rinunciare all'attività agonistica o all'attività della Nazionale.

5.2 Sospensione

3. La sospensione dal CLUB interviene nei seguenti casi:

- a) a seguito della sospensione cautelare prevista in caso di positività ai test antidoping (cd. esito avverso delle analisi) accertata da parte dell'Autorità preposta, nonché in ogni caso sia emanato un provvedimento – anche non definitivo – con cui venga dichiarata la responsabilità dell'Atleta per una qualunque violazione delle Norme Sportive Antidoping.
In tal caso, la sospensione dal CLUB decorre dalla data della sospensione cautelare o squalifica indicata nel provvedimento;
- b) a seguito di istanza di sospensione, proposta dalla Federazione di appartenenza dell'Atleta, dovuta a mancata risposta alle convocazioni federali (ad esempio, raduni e gare, ecc.) in assenza di validi e giustificati motivi. In tale caso la sospensione decorre dalla data della convocazione federale ed ha durata di 6 mesi, a meno che, nelle more, non intervenga un'altra convocazione da parte della Federazione di appartenenza a cui l'Atleta risponda positivamente;

c) per sanzioni disciplinari comminate dagli Organi di Giustizia che comportino una squalifica per periodi fino a 12 mesi; la sospensione, in tal caso, decorre dalla data del provvedimento con cui viene comminata la squalifica stessa e i suoi effetti decorrono dal 1° giorno del mese successivo alla data del provvedimento di squalifica;

d) su istanza dell'Atleta, presentata alla Federazione di appartenenza e al CIP, per rinuncia temporanea all'attività agonistica o all'attività della squadra nazionale, nella stagione successiva a quella di svolgimento dei Giochi Paralimpici, per un periodo non superiore a 12 mesi. L'istanza è valutata dalla Giunta Nazionale del CIP, sentita la Federazione di appartenenza e, ove accolta, decorre dalla data indicata dalla Giunta Nazionale;

e) in caso di maternità, previa comunicazione da parte dell'Atleta, presentata alla Federazione di appartenenza e al CIP, per un periodo non superiore a 12 mesi complessivi e fruibili consecutivamente. In tal caso, la sospensione decorre dalla data indicata dall'Atleta nella suddetta comunicazione e i suoi effetti decorrono dal 1° giorno del mese successivo alla medesima data.

Inoltre, per i 12 mesi successivi al termine del periodo di sospensione per maternità, all'Atleta viene garantita la permanenza nel CLUB nella Categoria "ELITE" (qualunque fosse la sua Categoria al momento della sospensione per maternità), anche in caso di mancata conferma dei risultati di cui al precedente art. 3. Tutto ciò è comunque sempre subordinato alla convocazione da parte della Federazione di appartenenza ai Campionati Mondiali o Europei indetti dalla rispettiva Federazione Internazionale (IF) e alla conseguente e partecipazione dell'Atleta agli stessi.

Art. 6 – Norme generali

1. Qualora l'Atleta appartenente al CLUB assuma comportamenti tali da ledere l'onore o il prestigio del CLUB o del movimento paralimpico in generale, la Giunta Nazionale del CIP, autonomamente o su istanza della Federazione di appartenenza, può disporre a suo insindacabile giudizio la cancellazione o la sospensione dell'Atleta dal CLUB.

2. Ogni altra ipotesi non espressamente prevista dal presente Regolamento è rimessa all'insindacabile valutazione della Giunta Nazionale del CIP, che si pronuncia autonomamente o su istanza della Federazione di appartenenza dell'Atleta interessato, tenendo conto dei principi generali che regolano l'istituzione e la gestione del CLUB Paralimpico.

Appendice

Classi sportive relative alle "disabilità severe"

Atletica: T11, F11, F31, T32, F32, T33, F33, T51, F51, T52, F52, F53

Boccia: BC1, BC2, BC3, BC4

Canottaggio: PR3-VI, B1

Ciclismo: H1, B1

Equitazione: Grado 1, Grado 2, Grado 4 (Profilo 36)

Judo: J1

Nuoto: S1, SB1, SM1, S2, SB2, S3, SB3, S11, SB11, SM11

Tennis in carrozzina: Quad

Tiro con l'arco: W1

Tennistavolo: TT1, TT2, TT3

Tiro a segno: SH2B, SH2C

Triathlon: PTWC1, PTV1

SM 7

SM